

Responsabilità in capo al Datore di Lavoro secondo il Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

(D.Lgs. 81/08 e s.m.i)

Definizione di Datore di Lavoro, art. 2 comma 1 lettera b

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Campo di Applicazione, art. 3 comma 1

Il decreto legislativo 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

Obblighi del Datore di Lavoro, art. 18

Il Datore di Lavoro deve:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal citato decreto legislativo; **la mancata nomina (ove prevista) è punita con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro;**
- nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); **la mancata nomina è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro;**
- permettere ai lavoratori di eleggere al proprio interno un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); **inosservanza punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro;**
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; **la mancata nomina e formazione è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro;**
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; **inosservanza punita con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro;**
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; **inosservanza punita con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro;**
- effettuare la Valutazione dei Rischi e redigere il relativo Documento (DVR) anche su supporto informatico; **la mancata valutazione è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro;**

Con la firma per ricevuta copia e presa visione della presente informativa si solleva da ogni responsabilità questo Studio di Consulenza da eventuali sanzioni applicate in caso di verifiche e ispezioni degli organi competenti.

per ricevuta e presa visione